

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 08-04-2004) 23-06-2004, n. 28344

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACQUARONE Renato - Presidente

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi proposti da:

- 1) SAI SAIW TIP, n. in Cina il 12.11.1963;
- 2) LI SHENG FENG, n. in Cina il 15.6.1979;
- 3) JI RONG ZHEN, n. a Quing Tian (Cina) il 21.8.1953;

avverso la sentenza in data 19 dicembre 2002 della Corte di appello di Genova;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito l'avv. Giampiero Mendola, per Ji Rong Zhen, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27 settembre 2001, il Tribunale di Genova condannava alle pene di giustizia SAI SAIW TIP, LI SHENG FENG e JI RONG ZHEN in quanto responsabili del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex artt. 81, 110, 112 n. 1, 630 e 61 n. 5 c.p., di cui al capo 1, limitatamente ai fatti commessi in danno di parte delle persone offese, e del reato di sequestro di

persona in concorso con quello di tentata estorsione, ex artt. 81, 110, 112 n. 1, 61 n. 5, 605, 56 e 629 c.p., con riferimento alle restanti persone offese, così riqualificate alcune delle condotte contestate nel medesimo capo 1, nonché del reato di cui all'art. 12 comma terzo d. lgs. n. 286 del 1998 di cui al capo 2 (attività diretta a favorire l'ingresso clandestino in Italia di cittadini cinesi); dichiarava inoltre SAI SAIW TIP colpevole dei restanti reati a lui ascritti (capo 3: artt. 582, 61 n. 2 e 4 c.p.; capo 4: artt. 609-bis, 609-ter comma 1^a n. 4, 609-octies, 61 n. 2 e 4 c.p.; capo 5: artt. 611 e 61 n. 2 e 4 c.p.; capo 6, 7, 8, 9: art. 628 c.p.; capo 10: art. 337 c.p.; capo 11: artt. 609-octies, 609-ter n. 4 c.p.); capo 12: artt. 609-bis e 609-ter n. 4 c.p.); fatti commessi in Albenga e zone limitrofe fino al 14 novembre 1999. Il Tribunale riconosceva al solo Li Sheng le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 630 comma quarto c.p., valutate equivalenti alle contestate aggravanti.

Il procedimento trae origine da indagini culminate poi nell'arresto di vari soggetti che avevano preso in consegna un gruppo di clandestini di origine cinese provenienti dal confine sloveno o croato, i quali erano stati dagli stessi segregati in una abitazione sita in Garlenda di Albenga con l'intenzione di ivi mantenerli finché non fosse stato effettuato da ciascuno il pagamento di una certa somma di denaro (intorno ai 27 milioni di lire). Alcune delle persone segregate erano state poi oggetto di percosse, talvolta causative di lesioni personali, violenze sessuali, rapine e maltrattamenti in genere.

A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SAI SAIW TIP in ordine al reato di percosse in danno di Zhu Hong Hua (capo 3), per mancanza di querela, ferma la condanna per il reato di lesioni in danno delle altre persone offese, dichiarava assorbite nel capo 1 le condotte di cui al capo 2, e limitava alle sole condotte in danno di due persone offese (Zhang Ying Xiao e Li Yun Dong) il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui al capo 1, ferma restando la qualificazione del fatto come sequestro di persona e tentata estorsione in danno di tutte le altre persone offese.

La medesima Corte, concessa a Li Sheng l'attenuante di cui all'art. 6 d.l. n. 8 del 1991, e riconosciuta a Ji Rong la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p., riduceva le pene in anni ventinove di reclusione per Sai Saiw, in anni tre e mesi sei di reclusione per Li Sheng, in anni sedici e mesi undici di reclusione per Ji Rong.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati.

1. Sai Saiw Tip, a mezzo del difensore avv. Mario Iavicoli, deduce:

1.1. Violazione della legge penale in relazione alla ritenuta ipotesi di cui all'art. 630 c.p. (capo 1), relativamente alle persone offese Zhang Ying Xiao e Li Yun Dong, dato che anche con riferimento a loro era stata acclarata l'esistenza di un precedente accordo che prevedeva un determinato esborso di una somma di denaro del cui avvenuto pagamento non vi era prova, essendo stato accertato solo il pagamento di un acconto. Ne consegue che non poteva ritenersi configurata l'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione.

1.2. Violazione dell'art. 62-bis c.p. essendosi la Corte di appello richiamata impropriamente alla gravità delle imputazioni senza considerare invece lo stato di incensuratezza dell'imputato.

2. Li Sheng Feng deduce personalmente:

2.1. Inosservanza dell'art. 143 c.p.p. e conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio, non tradotto neppure oralmente nella lingua cinese.

2.2. Violazione dell'art. 24 c.p.p., dato che la competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Savona, in quanto il luogo in cui vennero custoditi i clandestini era sito in Garlenda, appartenente alla giurisdizione di quel Tribunale.

2.3. Violazione degli artt. 526 e 191 c.p.p., essendo state utilizzate a fini probatori le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone offese risultate poi irreperibili in dibattimento, mentre tale situazione era ben prevedibile e solo con rilevante ritardo il pubblico ministero aveva chiesto l'incidente probatorio, non potuto poi essere effettuato proprio per la intervenuta irreperibilità delle persone offese.

2.4. Erronea mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 379 c.p., non essendovi stata nell'imputato, indicato dalla persona offesa Hu Shou Chai come semplice "amico" della organizzazione, alcuna volontà di concorrere nell'attività dei sequestratori.

3. Ji Rong Zhen, a mezzo del difensore avv. Giampiero Mendola, deduce:

3.1. Indebita utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, poichè la riconosciuta accoglibilità ex post della richiesta di giudizio abbreviato determinava effetti solo sulla applicabilità della diminuzione e non certo sulle prove utilizzabili, che restavano esclusivamente quelle dibattimentali.

3.2. Illegittima lettura ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da varie persone offese, effettuata sulla base della loro ritenuta irreperibilità, in quanto la norma applicabile nella specie era quella contenuta nell'art. 512-bis c.p.p., da considerare speciale rispetto all'art. 512 c.p.p., relativa alla lettura delle dichiarazioni di persone residenti all'estero, della quale però non sussistevano i presupposti, dato che dette persone non erano state citate in dibattimento. In ogni caso, essendo ampiamente prevedibile la irripetibilità dell'atto, trattandosi di persone provenienti dalla Cina in transito clandestino in Italia, non poteva essere applicato nemmeno l'art. 512 c.p.p., sia perchè vi ostava la previsione dell'art. 526 comma 1[^]-bis c.p.p., che vieta l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato, sia in quanto l'incidente probatorio venne richiesto dal pubblico ministero (prima in data 29 febbraio 2000 e poi in data 10 marzo 2000) a distanza di circa quattro mesi dalla identificazione di dette persone, e quindi con un colpevole ritardo.

3.3. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese con incidente probatorio da Li Yun Dong, stante il disposto dell'art. 403 c.p.p., dato che il predetto non è stato inserito nelle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p. nè citato in dibattimento.

3.4. Inutilizzabilità ex art. 195 commi 3[^] e 7[^] c.p.p. delle testimonianze indirette di alcune persone offese che si sono riferite come fonte diretta a persone non identificate (familiari in Cina) o identificate solo nominativamente (tale Xiao Hua, di cui non è stata tentata la citazione nè in primo nè in secondo grado). In particolare, quanto alla fonte di riferimento Xiao Hua, nessun rilievo può avere il fatto che il pubblico ministero abbia semplicemente dichiarato di non essere stato in grado di reperire tale persona, in mancanza di attività volte a rintracciarla di cui non vi è prova in atti.

3.5. Inosservanza dell'art. 192 c.p.p., essendo i giudici di merito pervenuti all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata attraverso una motivazione che non ha dato conto della consistenza degli indizi e della correlazione logico-giuridica tra essi e il fatto ignoto da provare.

3.6. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative derivanti dalle persone offese:

- Zhang Ying Xiao, che si è limitata a riferire che l'imputata era trattata con deferenza dai carcerieri e che venne da lei vista parlare con loro, senza considerarsi tra l'altro che uno di essi era suo parente;

- Lin Lin alias Xsia Jin Feng, le cui dichiarazioni, pur ritenute dai giudici di appello inutilizzabili nei confronti dell'imputata, sono state di fatto richiamate ai fini della verifica dell'attendibilità della teste;

- Chen Yi e Huang Ming Fei, testi de relato giudicati inattendibili e, contraddittoriamente, fonte di convincimento a carico dell'accusata;

- Li Sheng Feng, che ha dichiarato che per un giorno e una notte i clandestini vennero accolti nella casa da lei condivisa con l'imputata senza peraltro precisare se la Ji Rong fosse in quel frangente presente.

3.7. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputata, essendo stati erroneamente valorizzati quali indici di reità i suoi silenzi o la presunta implausibilità delle sue giustificazioni.

3.8. Vizio di motivazione in ordine:

- ai contatti telefonici tra la Ji Rong e altri soggetti, tra cui il presunto capo dell'organizzazione Xiao Hua, da cui non era ricavabile alcun concreto indizio di un coinvolgimento dell'imputata nei fatti addebitabile;

- alle agende sequestrate, essendo incerta la riferibilità alla Ji Rong delle annotazioni ivi contenute, aspetto che avrebbe potuto essere chiarito se prima il Tribunale e poi la Corte di appello avessero accolto la richiesta della difesa di espletamento di una perizia intesa a tale accertamento;

- al rigetto della richiesta di esame di Xiao Hua e Yi Su Rong e dell'acquisizione della planimetria dell'alloggio;

- ai biglietti aerei rinvenuti, che anzi dimostravano che dal 10 al 15 novembre, e cioè nel periodo cruciale della richiesta di pagamento dei prezzi pattuiti con i clandestini, l'imputata certamente non era in Italia.

3.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti: stante l'assoluta identità delle pattuizioni intervenute tra i clandestini e gli organizzatori del traffico, anche i due episodi per i quali è stata ritenuta la configurabilità del delitto di cui all'art. 630 c.p. (relativi alle persone offese Zhang Ying Xiao e Li Yun Dong) dovevano essere qualificati come concorso dei reati di sequestro di persona e di tentata estorsione.

3.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 112 n. 2 c.p.: quanto al primo aspetto, l'esistenza di un previo accordo tra i clandestini e gli organizzatori del traffico rendeva di per sè non concepibile l'aggravante della minorata difesa; quanto al secondo, nessun elemento processuale deponeva nel senso che l'imputata avesse organizzato o diretto l'attività dei concorrenti.

3.11. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche: non poteva a tal fine farsi riferimento al ruolo rivestito nella vicenda dall'imputata, in quanto già considerato con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p.; quanto alle condizioni economiche della Ji Rong, si tratta di elemento neutro e comunque non dimostrato; quanto all'odiosità delle condotte perpetrate e al ritenuto condizionamento esercitato dall'imputata sul Li Sheng, i giudici di merito vi hanno fatto riferimento generico senza alcun concreto riferimento a fatti e circostanze, il tutto considerando che l'imputata è estranea agli addebiti di maltrattamenti, violenza sessuale e rapina contestati ad altri soggetti; quanto al riferimento alla condotta processuale, la Ji Rong si è limitata ad esercitare il diritto di difesa costituzionalmente tutelato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso (v. 1.1. e 3.9.) incentrati sull'errato inquadramento dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 630 c.p., trattandosi di sequestri di persone finalizzati non all'ottenimento di un prezzo per la liberazione degli ostaggi ma al conseguimento del pagamento pattuito, sia pure illecitamente, per l'attività di ingresso clandestino in Italia, appaiono infondati.

Il Collegio infatti condivide appieno l'orientamento interpretativo recentemente espresso dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 962, u.p. 17 dicembre 2003, Huang Yunwen) secondo cui la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 c.p. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.) con quello di estorsione (art. 629 c.p.).

Non merita accoglimento la doglianza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche espressa da Sai Saiw (1.2.):

contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello non ha fatto riferimento alla astratta gravità delle imputazioni, ma ha correttamente ritenuto ostativi i dati della reiterazione e durata delle condotte criminose, della particolare brutalità dimostrata e del grado di incardinamento dell'imputato nel gruppo criminoso, a fronte dei quali cedeva la considerazione della sua formale incensuratezza.

Venendo alle censure del Li Sheng, va osservato quanto segue.

Sub 2.1. Pur non essendo il decreto che ha disposto il giudizio stato tradotto per iscritto nella lingua cinese, non si è verificata alcuna menomazione della capacità dell'imputato di comprendere l'accusa a lui mossa e di apprestare la sua difesa nel giudizio, considerato che egli, come gli altri imputati suoi connazionali, è stato costantemente assistito fin dall'inizio della udienza preliminare da un interprete in lingua cinese e, quel che più rileva, ha assistito alla lettura in udienza del decreto, come da atto il relativo verbale (v. p. 28 della sentenza impugnata). Deve ritenersi dunque che anche di tale atto, il cui contenuto è stato formalmente comunicato oralmente, l'imputato abbia ricevuto idonea traduzione nella sua lingua-madre attraverso l'interprete presente a tale formalità.

Sub 2.2. La eccezione di incompetenza territoriale va disattesa. Come precisato, tra l'altro, dalla Corte di merito (p. 24-27), la questione della competenza territoriale venne proposta dalla difesa dell'imputato oltre il termine perentorio segnato dall'art. 491 comma 1^a c.p.p., posto che, dopo l'accertamento relativo alla costituzione delle parti effettuato dal Tribunale, vennero avanzate diverse questioni, tra le quali quella relativa alla riproposizione della richiesta di patteggiamento, implicante per di più la sostanziale accettazione della competenza dell'organo giudiziario al quale veniva proposta; tanto che il Tribunale, disposta la separazione della posizione dell'imputato, e di

quella di Ji Rong, trasmise gli atti ad altro Collegio. Solo successivamente venne eccepita la incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria genovese, ma appunto tardivamente, in quanto non proposta "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti".

Sub 2.3. L'incidente probatorio delle persone offese venne richiesto dal pubblico ministero in data 21 gennaio 2000, e successivamente, a seguito di dichiarazione di inammissibilità della richiesta da parte del G.i.p. per motivi formali, reiterato in data 25 febbraio 2000 e 7 marzo 2000. Considerato che il momento dell'accertamento dei fatti, sfociato nell'arresto in flagranza, risale al 13 novembre 1999, e tenuto conto dei tempi necessari per individuare le persone offese, il ruolo rivestito dai vari indagati e la necessaria formulazione del capitolato di prova, il ritardo denunciato non appare "ingiustificato" (v., per la verifica di tale presupposto, Cass., sez. 1^a, u.p. 23 gennaio 1995, Pirozzi) e quindi produttivo di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli organi inquirenti da detti soggetti.

Ma, a prescindere da ciò, appare che la censura difetti di specificità. Il ricorrente dirige le sue critiche contro la utilizzazione in senso accusatorio delle dichiarazioni rese da cinque persone offese, delle quali solo una, e cioè quella di Chen Min Ping, viene annoverata dai giudici di merito tra i vari elementi su cui si è basato il convincimento della responsabilità penale del Li Sheng. Il ricorrente non esplicita però quale concreto rilievo ai fini di tale convincimento abbiano assunto le dichiarazioni del Chen Min; e ciò era tanto più doveroso in quanto il riconoscimento fatto da parte di tale soggetto del Li Sheng quale uno dei correi avvenne in termini di incertezza, come da atto la sentenza di primo grado (p. 21).

Mentre gli elementi di prova addotti dai giudici di merito a carico dell'imputato sono numerosi e pregnanti, essendo costituiti dai dati obiettivi delle circostanze di tempo e di luogo che avevano determinato l'arresto del Li Sheng, dei riconoscimenti e delle dichiarazioni accusatorie di altri testi (Zhang Ying Xiao e Hu Shu Chai) sentiti nelle forme dell'incidente probatorio e di persone imputate di reato connesso (Chen Yi alias Yue Rong), delle risultanze documentali (stipula del contratto di affitto, carta stradale, biglietti con numeri di cellulari, possesso di una cospicua somma di denaro) nonché, infine, delle stesse ammissioni dell'imputato, che ha riconosciuto di avere trasportato alcuni clandestini da Milano a Garlenda per conto di una non meglio identificata organizzazione (v. sent. di primo grado, p. 32).

A fronte di tali cospicui elementi, appare evidente la marginalità e comunque non decisività in senso accusatorio delle dichiarazioni del Chen Min; nè, come si è detto, il ricorrente argomenta in base a quali considerazioni la loro eliminazione dal patrimonio probatorio avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione da parte dei giudici di merito in ordine ai fatti addebitatigli.

Sub 2.4. La tesi della configurabilità della fattispecie di favoreggiamento in luogo di quella concorsuale è stata già esaminata sia in primo sia in secondo grado, e respinta con argomenti ineccepibili sul piano logico-giuridico, e adeguatamente sviluppati, con puntuale riferimento alle varie risultanze probatorie, da cui emerge il concreto ruolo svolto dall'imputato e l'apporto da esso dato alla condotta criminosa consistita nella segregazione delle persone offese, a fronte dei quali il ricorrente contrappone mere censure in punto di fatto, per di più generiche, non esaminabili in sede di legittimità.

Il ricorso di Ji Rong Zhen, fermo restando quanto già osservato con riferimento ad analoghe censure sollevate da altri ricorrenti, è in parte fondato.

Va premesso che non può trovare accoglimento la pretesa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalle persone offese per erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p. (motivi 3.1. e 3.2.); e non solo per le considerazioni svolte a proposito della simile doglianza svolta dal

coimputato Li Sheng, ma perchè l'imputata ha goduto della diminuzione per il rito abbreviato, ex art. 442 c.p.p..

Va al riguardo ribadito l'orientamento già espresso da questa stessa sezione, secondo cui, una volta riconosciuto all'imputato il beneficio in termini sanzionatori conseguente al rito abbreviato illegittimamente negatogli, sono superate le eventuali questioni di utilizzabilità in sede dibattimentale di atti di indagine che avrebbero costituito il materiale esaminabile in sede di giudizio abbreviato; poichè, sollecitando la diminuzione di pena sulla base dell'assunto che gli è stato ingiustamente precluso l'accesso al rito, l'imputato perde il diritto a proporle (Cass., sez. 6^a, 1 ottobre 1998, Palomba).

Tale impostazione non comporta però che il giudice, riconosciuto l'ingiustificato diniego del rito abbreviato, possa individuare un discrimine tra prove dibattimentali "originali" e prove dibattimentali corrispondenti a quelle che sarebbero state ammesse in sede di abbreviato se il rito fosse stato tempestivamente introdotto.

La giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 81 del 1991, 23 del 1992 e, da ultimo, nel mutato regime, sent. n. 169 del 2003), nel prevedere il recupero del trattamento sanzionatorio ingiustamente negato dal giudice investito della richiesta, non comporta nulla di simile.

Sicchè deve concludersi che illegittimamente la Corte di merito ha limitato il suo esame critico alle prove assunte in dibattimento ritenute identificabili, avuto riguardo allo specifico mezzo di prova, con quelle che avrebbero dovute essere assunte sulla base della richiesta di giudizio abbreviato "condizionata" (esami di Zhang Ying Xiao e di Cheng Yi), mentre ha ritenuto non valutabili le altre prove dibattimentali.

Essendo il giudizio della Corte di merito stato inficiato da detta erronea concentrazione del suo ambito valutativo su una parte soltanto del materiale probatorio dibattimentale, consegue la necessità di un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, per una riconsiderazione globale di esso, nell'ambito della quale potranno essere adeguatamente esaminate le doglianze espresse dalla ricorrente in punto di criteri di valutazione delle prove, di testimonianza indiretta e di circostanze del reato.

Al rigetto dei ricorsi di Li Sheng Feng e Sai Saiw Tip consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Ji Rong Zhen e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.

Rigetta i ricorsi di Li Sheng Feng e Sai Saiw Tip che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004